

FUNIVIE DEL BOE' S.P.A.

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE
GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL DECRETO
LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231**

PARTE SPECIALE

Vers. 1.2

INDICE

SEZIONE PRIMA – REATI NEI RAPPORTI CON LA P.A.

- 1 – L’individuazione delle aree di rischio e dei processi sensibili
- 2 – Regole di comportamento da osservare nei processi sensibili
- 3 – Regole per la prevenzione dei reati contro la P.A.

SEZIONE SECONDA – REATI SOCIETARI

- 1 – L’individuazione delle aree di rischio e dei processi sensibili
- 2 – Regole di comportamento da osservare nei processi sensibili
- 3 – Regole per la prevenzione dei reati societari

SEZIONE TERZA – REATI RELATIVI ALLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

- 1 – Le aree di rischio ed il Sistema di Gestione della Sicurezza
- 2 – Regole di comportamento da osservare nelle aree a rischio

SEZIONE QUARTA – REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, REATI DI FALSITÀ IN MONETE

- 1 – L’individuazione delle aree di rischio e dei processi sensibili
- 2 – Regole di comportamento da osservare nei processi sensibili

SEZIONE QUINTA – REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI, REATI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE

- 1 – Le attività sensibili in relazione ai delitti informatici e al trattamento

illecito di dati e l'individuazione delle condotte rilevanti

2 – Le attività sensibili in relazione ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore e l'individuazione delle condotte rilevanti

3 – Regole di comportamento da osservare nei processi sensibili

SEZIONE SESTA – REATI DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

SEZIONE SETTIMA – REATI AMBIENTALI

SEZIONE OTTAVA – L'ORGANISMO DI VIGILANZA

SEZIONE NONA – IL SISTEMA SANZIONATORIO

SEZIONE PRIMA

REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

(art. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001)

1 – L'individuazione delle aree di rischio e dei processi sensibili

Le fattispecie penali richiamate dagli articoli 24, 25 e 25-*decies* del D.Lgs. 231/2001 stabiliscono il divieto di porre in essere le condotte che si descrivono di seguito:

- malversazione a danno dello Stato, di altro ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 316-*bis* c.p.);
- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità Europee (art. 316-*ter* c.p.);
- truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640

comma 2 n. 1 c.p.);

- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità Europee (art. 640-bis c.p.);
- frode informatica e commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per un atto dell'ufficio (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario a quello dell'ufficio (art. 319 c.p.)
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Comunità europee (art. 322-bis c.p.).

Con riferimento specifico alle aree in cui si svolgono le attività della Società nelle quali potrebbero essere commessi i reati previsti dagli artt. 24 e 25 del Decreto e che quindi possono essere identificate come aree a rischio, ai sensi dell'art. 6 del Decreto 231/2001 si individuano le seguenti:

1. la partecipazione a procedure per l'ottenimento di finanziamenti o contributi da parte di istituzioni pubbliche italiane o comunitarie ed il loro utilizzo effettivo;

2. la partecipazione a procedure per l'ottenimento di licenze o autorizzazioni amministrative (ad esempio concessioni edilizie od altre autorizzazioni) ovvero per il conseguimento di certificazioni di messa a norma, agibilità locali o altre questioni inerenti la materia urbanistico edilizia, la sicurezza e l'igiene sul lavoro (D.Lgs. 81/2008);

3. gestione e partecipazione ad eventuali accertamenti o ispezioni nelle materie fiscali, previdenziale, della sicurezza sul lavoro, urbanistico-

edilizia, ed in genere ad ogni attività ispettiva da parte della P.A. che sia richiesta da norme legislative e regolamentari;

4. gestione del contenzioso nei diversi settori del diritto civile, penale, amministrativo o tributario, anche per quanto riguarda le attività delegate ad avvocati e consulenti esterni, nonché attività stragiudiziale o procedimenti arbitrali in cui sia parte la Pubblica Amministrazione;

5. rapporti con Enti Previdenziali e P.A. e delle attività rivolte all'assunzione e alla gestione del personale dipendente e alla nomina di consulenti esterni, ed in genere gestione di ogni eventuale rapporto con la P.A. inerente la Direzione Personale.

I principali processi sensibili rilevanti nell'ambito delle suddette Aree di Rischio sono:

a) l'eventuale richiesta di erogazione di finanziamenti o contributi Provinciali o comunque erogati dallo Stato, dall'Unione Europea o da altri Organi e Istituzioni Pubbliche, ipotesi che peraltro allo stato attuale resta solo astratta poiché la Società non ha inoltrato alcuna richiesta tra quelle sopra descritte, né è parte di procedimenti in corso, né ha intenzione di chiedere ed accedere a fondi, erogazioni o contributi;

b) la definizione di accordi con la P.A., nelle sue articolazioni centrali o locali, per il rilascio di autorizzazioni aventi ad oggetto la realizzazione o la modifica di impianti di trasporto a fune ovvero per il conseguimento di certificazioni di messa a norma, agibilità locali o altre questioni inerenti la materia urbanistico edilizia, la sicurezza e l'igiene sul lavoro (D.Lgs. 81/2008);

c) la gestione dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria per gli adempimenti ordinari della Società sotto il profilo fiscale, contributivo e previdenziale relativo al versamento delle Imposte e all'amministrazione del personale dipendente;

d) tutte le attività connesse con le eventuali ispezioni descritte al precedente punto 3 e al contenzioso indicato al punto 4.

I reati sopra considerati trovano come presupposto l'instaurazione ed il mantenimento di rapporti con la P.A. pertanto i soggetti a rischio di commissione di uno dei reati in esame sono essenzialmente coloro che in seno alla Società rivestono ruoli di amministrazione e/o di rappresentanza della Funivie del Boè, i quali hanno il potere di impegnare la Società nei confronti di terzi.

2 – Regole di comportamento da osservare nei processi sensibili

La presente Sezione della Parte Speciale concerne i comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti della Società, nonché dai suoi consulenti, dai liberi professionisti e dai partners, coinvolti su incarico della Società nei processi sensibili sopra elencati.

L'obiettivo di questa Sezione della Parte Speciale è quello di far sì che tutti i destinatari, come sopra individuati, mantengano nei rapporti con la Pubblica Amministrazione condotte conformi a quanto prescritto dal D. Lgs. n. 231/2001, al fine di prevenire la commissione dei reati ivi contemplati.

In quest'ottica è fermamente proibito porre in essere o collaborare alla realizzazione di condotte tali che possano integrare, direttamente o indirettamente, le ipotesi di reato sopra descritte e richiamate dagli artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001, fermo restando che è vietata qualsivoglia violazione delle regole contenute nelle procedure, nel codice etico ed in generale nella documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente parte speciale;

Al fine di prevenire ed evitare la commissione dei reati nei confronti della Pubblica Amministrazione previsti dal D.Lgs. n. 231/01

la Società ha adottato un sistema di deleghe e procure caratterizzato da elementi di certezza, che consentono la gestione efficiente dell'attività aziendale attraverso i seguenti requisiti essenziali del sistema:

- tutti i soggetti che hanno il potere di impegnare la Società all'esterno devono essere titolari della relativa procura;

- ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivoco i poteri del delegato, precisandone i limiti;

- al titolare della procura devono essere riconosciuti poteri di spesa adeguati alle funzioni conferite;

- le deleghe e le procure devono sempre essere tempestivamente aggiornate.

Oltre a quanto appena rilevato la Società vieta espressamente di:

- a) corrispondere in qualunque modo e forma somme di denaro o altra utilità a un Pubblico Funzionario italiano o straniero ovvero a Pubblici Funzionari appartenenti ad altri organismi pubblici di diritto internazionale;

- b) distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire ogni forma di regalo offerto eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, ai rappresentanti della P.A. o a loro familiari è vietato offrire qualsiasi forma di regalo, dono o gratuita prestazione che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre il beneficiario ad assicurare un qualsiasi vantaggio per ciò che riguarda i rapporti con la Società. Qualora venissero distribuiti o accordati dalla Società contributi e finanziamenti per fini sociali, politici o assistenziali le erogazioni dovranno sempre restare entro i limiti consentiti dalla legge ed essere preventivamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione;

c) eseguire prestazioni a favore di Agenti, di Collaboratori Commerciali, di consulenti e di Fornitori che non abbiano adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;

d) utilizzare la propria posizione o influenza in modo strumentale al fine ottenere benefici o privilegi per sé o per altri;

e) formare e presentare dichiarazioni o documenti falsi ovvero omettere di comunicare informazioni al fine di poter richiedere contributi, finanziamenti o altre erogazioni allo Stato, alla P.A., all'Unione Europea o ad altri organismi pubblici di diritto internazionale;

f) destinare le somme eventualmente ricevute da Enti od Organismi Pubblici Italiani, Europei o Internazionali a titolo di contributi, finanziamenti o altre erogazioni a scopi diversi rispetto a quelli per i quali erano stati stanziati;

g) aggirare ed eludere i divieti previsti dalle lettere a), b) e c) attraverso la corresponsione o l'incasso di somme a qualsivoglia titolo (per esempio sponsorizzazioni) finalizzate a violare gli obblighi sopra descritti e vietati.

3 – Regole per la prevenzione dei reati contro la P.A.

Per le attività svolte nelle aree di rischio sopra individuate sono stabilite le seguenti specifiche regole e procedure:

a) anzitutto la Società si è dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) improntati ai principi (i) della formale definizione e delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri e responsabilità e (ii) della chiara descrizione delle linee di riporto e della conoscibilità, trasparenza e pubblicità dei poteri

attribuiti, all'interno della Società e nei confronti dei terzi interessati. In questo modo la Società intende assicurare che siano ricostruibili la formazione degli atti e i relativi livelli autorizzativi, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate, attraverso la tracciatura scritta di ciascun passaggio rilevante del processo (c.d. tracciabilità);

b) è istituita una separazione, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che assume la decisione (impulso decisionale), il soggetto che esegue tale decisione ed il soggetto al quale è affidato il compito di svolgere sulla stessa i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno (c.d. segregazione delle funzioni);

c) i documenti riguardanti l'attività d'impresa sono archiviati e conservati, a cura della funzione competente, con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non con apposita evidenza;

d) qualora il servizio di archiviazione e/o conservazione dei documenti sia svolto da un soggetto ad essa estraneo, il servizio deve essere regolato da un contratto nel quale si preveda, tra l'altro, che coloro che prestano il servizio alla Società rispettino specifiche procedure di controllo idonee a non permettere la modificazione successiva dei documenti archiviati, se non con apposita evidenza;

e) l'accesso ai documenti, di cui ai punti precedenti, già archiviati deve essere sempre motivato e consentito solo al soggetto competente in base alle norme interne, o a suo delegato, al Collegio Sindacale o all'Organismo di Vigilanza;

f) la scelta di consulenti esterni avviene sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza e competenza e, in riferimento a essi, sia motivata la scelta;

g) non sono corrisposti compensi, provvigioni o commissioni a Agenti, Partners Commerciali, Collaboratori e Fornitori o a soggetti

pubblici in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società e/o comunque non conformi all'incarico conferito, da valutare in base a criteri di ragionevolezza e in riferimento alle condizioni o prassi esistenti sul mercato o determinate da tariffe;

h) i sistemi di remunerazione premianti ai Dipendenti e Collaboratori rispondono a obiettivi coerenti con le mansioni e l'attività svolta e con le responsabilità affidate;

i) la Società, ai fini dell'attuazione delle decisioni di impiego delle risorse finanziarie, si avvale di intermediari finanziari e bancari sottoposti a una regolamentazione di trasparenza e di correttezza conforme alla disciplina più aggiornata in vigore nell'Unione Europea;

l) nessun pagamento può essere effettuato in contanti, salva la possibilità di specifica e preventiva autorizzazione al pagamento da parte della Direzione Amministrativa;

m) le dichiarazioni rese ad organismi pubblici allo scopo di ottenere concessioni, autorizzazioni o licenze devono contenere esclusivamente elementi corretti e veritieri;

n) alle ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative (es. relative alla relativa al D.Lgs. 81/08, verifiche tributarie, INPS, ecc.) devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati per delega specifica o per le funzioni ricoperte. L'Organismo di vigilanza dovrà essere prontamente informato sull'inizio di ogni attività ispettiva, mediante apposita comunicazione interna, inviata a cura della Direzione aziendale di volta in volta interessata. Di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti appositi verbali, che verranno conservati dall'Organismo di vigilanza;

SEZIONE SECONDA

REATI SOCIETARI
(art. 25-ter del D. Lgs. 231/2001)

1 – L’individuazione delle aree di rischio e dei processi sensibili

Le fattispecie penali richiamate dall'articolo 25-ter del D.Lgs. 231/2001 stabiliscono il divieto di porre in essere i reati che si descrivono di seguito:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previste dall'articolo 2622, primo e terzo comma, c.c.;
- falsi in prospetto, previsti dall'articolo 2623 primo e secondo comma c.c.;
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previste dall'articolo 2624, primo e secondo comma c.c.;
- impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma c.c.;
- formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 c.c.;
- indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 c.c.;
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 c.c.;
- operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 c.c.;
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 c.c.;
- illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 c.c.;

Le aree di rischio, nelle quali potrebbero essere poste in essere

condotte astrattamente rilevanti per la configurazione dei reati previsti dall'art. 25-ter del Decreto sono le seguenti:

- predisposizione, redazione, approvazione e controllo delle scritture contabili, dei bilanci e delle comunicazioni ai soci ed al pubblico relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, nonché loro archiviazione e conservazione;

- esercizio del potere di controllo da parte dei soci e del Collegio Sindacale, anche in relazione a situazioni di conflitto di interessi degli amministratori; gestione delle procedure relative alla costituzione e al funzionamento dell'assemblea;

- formazione ed approvazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e loro successiva attuazione con riferimento alle ipotesi di aumento o riduzione del capitale, o di operazioni sugli utili e sul capitale ovvero in caso di fusioni e scissioni;

- esercizio del potere di controllo da parte dei revisori dei conti;

- gestione delle attività finalizzate alla liquidazione della Società.

I reati sopra considerati sono reati "propri", cioè attribuibili a solo soggetti "qualificati", e quindi le attività in cui possono essere configurabili le condotte incriminate sono quelle poste in essere dagli amministratori, dai sindaci e dai liquidatori. È possibile riscontrare tuttavia responsabilità sussidiarie anche a carico di soggetti diversi, tra cui in particolare coloro che supportano sotto il profilo operativo la redazione del bilancio (Direzione Amministrativa) e coloro che svolgono la funzione di provvedere alla comunicazione di dati ed informazioni con un margine di discrezionalità.

Anche nei confronti dei soci e dei dipendenti incaricati di formare documenti che rappresentano in qualche forma l'attività sociale sono configurabili in astratto condotte tese ad indirizzare in modo illecito il

formarsi di maggioranze in assemblea.

2 – Regole di comportamento da osservare nei processi sensibili

Al fine di evitare il verificarsi dei reati societari previsti dal Decreto n. 231/2001 i destinatari del presente Modello devono anzitutto conoscere e percepire come disposizioni cogenti per una corretta condotta aziendale i principi, i valori e le norme del Codice Etico, i quali dovranno essere scrupolosamente rispettati e fanno parte integrante a tutti gli effetti del presente Modello di Organizzazione e Gestione.

Con riferimento specifico all'elaborazione e alla rappresentazione dei bilanci, delle relazioni, dei prospetti e delle altre comunicazioni sociali la Funivie del Boè s.p.a. vieta a chiunque di comunicare o in ogni caso di utilizzare informazioni e/o dati non veritieri, lacunosi e tali comunque da non consentire di rappresentare fedelmente la reale situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

Tutti i destinatari del Modello dovranno attenersi in ogni caso alle seguenti condotte:

a) agire sempre entro i limiti della propria funzione, della mansione o dell'incarico assegnati, osservando strettamente i principi di correttezza, trasparenza e collaborazione e curandosi di agire sempre nel rispetto delle procedure aziendali previste;

b) tenere un comportamento sempre improntato al rispetto dei principi di compilazione dei documenti contabili stabiliti dall'art. 2423 comma 2 c.c., a norma del quale *“il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale della società e il risultato economico dell'esercizio”*, curando di agire sempre e comunque nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e di tutte le procedure previste dalla Società nelle attività finalizzate alla predisposizione del

bilancio e all'elaborazione sia delle scritture contabili che delle comunicazioni sociali in generale;

c) attenersi durante le attività di stima delle poste contabili al principio di ragionevolezza ed esporre con chiarezza i criteri di valutazione alla base delle stime, fornendo tutte le informazioni necessarie a garantire la correttezza e la veridicità dei documenti;

d) nelle attività finalizzate all'acquisizione, all'elaborazione e alla comunicazione delle informazioni ai soci garantire sempre la completezza del bilancio sotto il profilo dell'informazione societaria, attraverso il rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e collaborazione nonché delle norme di legge, dei regolamenti e delle procedure aziendali, in modo da far sì che i soci possano formarsi opinioni e/o giudizi corretti sulla reale situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società;

e) garantire il funzionamento regolare della Società e dei suoi Organi di Controllo, assicurando che i rapporti con essi e con le Autorità di vigilanza siano improntati a criteri di integrità, correttezza, trasparenza e collaborazione, in modo da agevolare tutte le verifiche interne necessarie od anche solo quelle ritenute opportune ed evitando comportamenti che possano in qualsiasi modo considerarsi di ostacolo alle attività che tali Autorità sono chiamate a svolgere a garanzia del mercato;

f) in questa prospettiva gli organi societari devono altresì garantire il puntuale rispetto di tutte le disposizioni previste a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, nonché delle procedure aziendali dettate per il rispetto di tali norme, al fine di non creare nocimento alle garanzie dei creditori e, più in generale, ai terzi.

La Funivie del Boè s.p.a. poi, in aggiunta a quanto sopra prescritto, vieta espressamente di:

g) predisporre, indicare o inviare per l'elaborazione o l'inserimento

in bilancio o nelle altre comunicazioni sopra citate dati falsi, lacunosi, dubbi o incompleti sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società al fine di fornire una descrizione non veritiera della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società;

h) omettere dati ed informazioni comunque finalizzati a fornire una descrizione non veritiera della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società;

i) restituire i conferimenti o esentare i soci dall'effettuarli, al di fuori dei casi specificatamente previsti dalla legge, ovvero ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati a costituire riserva o, ancora, ripartire riserve, anche non costituite con utili, che per legge non possono essere distribuite;

l) porre comunque in essere attività e/o operazioni dirette alla creazione di disponibilità extracontabili (ad esempio attraverso l'emissione di fatture per operazioni inesistenti o alla sovra fatturazione), ovvero volte alla creazione di "fondi neri" o di "contabilità parallele";

m) formare e/o aumentare il capitale sociale in modo fittizio oppure effettuare operazioni di riduzione del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione della disposizione di legge a tutela dei creditori e dei terzi in genere;

n) ripartire fra i soci in fase di liquidazione i beni della Società prima del pagamento dei creditori sociali;

o) porre in essere atti simulati e/o fraudolenti, ovvero diffondere notizie non veritiere finalizzate a determinare o ad influenzare illecitamente la regolare formazione della volontà assembleare o l'assunzione delle delibere assembleari;

p) ostacolare od impedire in qualunque modo, anche e soprattutto in sede di ispezione (a titolo e esemplificativo, ma non esaustivo, per

mezzo di rifiuti pretestuosi, di espressa opposizione o di comportamenti ostruzionistici) lo svolgimento delle attività istituzionali di controllo e di revisione demandate al Collegio Sindacale e/o agli incaricati della revisione;

q) utilizzare mezzi di pagamento non previsti dalle procedure interne aziendali e/o dalla prassi di mercato, salvo i casi di preventiva autorizzazione e di presentazione di adeguata documentazione.

3 – Regole per la prevenzione dei reati societari

Al fine di minimizzare, o comunque di limitare, le possibilità che siano poste in essere condotte in violazione delle disposizioni in materia di reati societari la Funivie del Boè s.p.a. si è dotata di una serie di regole e presidi ai quali devono attenersi tutti i destinatari del presente Modello.

In primo luogo l'attività sociale è strutturata nel senso di prevedere ruoli e responsabilità definiti per ogni compito, individuando una concreta segregazione delle funzioni, attività di controllo incrociate e la tracciabilità dei processi.

La Società impone l'elaborazione e la tempestiva consegna nei termini del codice civile a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della bozza del bilancio nonché l'idonea registrazione delle attività di trasmissione appena descritta.

Le attività di predisposizione della bozza dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa e dei relativi allegati sono eseguite nel più scrupoloso ossequio ai principi contabili di riferimento.

Gli amministratori e la Direzione Amministrativa sono tenuti a sottoporre all'attenzione degli incaricati della revisione contabile e del Collegio Sindacale ogni eventuale problematica relativa al bilancio ed alla applicazione di corretti principi contabili, discutendo delle soluzioni da

adottare a garanzia della corretta esposizione dei dati contabili della Società.

La Società conserva traccia attraverso adeguati supporti documentali di ogni processo di stima per le aree o i beni interessati, in modo che sia consentito ripercorrere l'*iter* di valutazione seguito e le conclusioni raggiunte.

Sono compiute tutte le verifiche previste a cadenza periodica riguardanti il saldo dei conti di contabilità generale, al fine di garantirne la quadratura, sottoponendo a verifica tutti i saldi dei conti lavorazione, transitori e similari, in modo da garantire che le scritture siano poste nei conti appropriati da parte dei soggetti interessati;

Per le operazioni registrate in contabilità viene prodotta una prima nota contabile, corredata della relativa documentazione giustificativa, in modo da favorire l'esecuzione di un controllo di merito in sede di accensione di nuovi conti ed aggiornamento del piano dei conti e da poter condurre per questa via ad una quadratura della versione definitiva del bilancio con i dati contabili.

Al C.d.A. è attribuita la preventiva approvazione di qualunque operazione societaria che possa avere un impatto significativo sotto il profilo economico, patrimoniale e finanziario, con riferimento particolare alle operazioni sul capitale, alle fusioni, scissioni o trasformazioni e alla restituzione di conferimenti);

La Società controlla che non sussistano situazioni di conflitto di interessi rilevanti in capo a propri Amministratori e Sindaci stabilendo per loro l'obbligo di adeguata e tempestiva informazione in merito ad eventuali situazioni del tipo appena descritto, da adempiersi anche attraverso la previsione della sottoscrizione obbligatoria di una dichiarazione che attesti l'inesistenza di tali situazioni.

SEZIONE TERZA
REATI RELATIVI ALLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
(art. 25-septies del D. Lgs. 231/2001)

1 – Le aree di rischio ed il Sistema di Gestione della Sicurezza

L'art. 25-septies del decreto n. 231/2000 ha introdotto la previsione di sanzioni amministrative da applicarsi a carico delle persone giuridiche nel caso di omicidio o lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme in materia di sicurezza e salute nel lavoro.

Per quanto riguarda anzitutto l'identificazione delle aree di rischio, occorre rilevare che, quantomeno in via ipotetica, nessuna delle attività poste in essere dal personale dipendente della Funivie del Boè s.p.a. appare esclusa dal rischio che si verifichi un evento lesivo dell'integrità della persona, visto che tradizionalmente il concetto di lesione è sempre stato interpretato in modo assai ampio e vi potrebbero rientrare molti degli eventi pregiudizievoli che dovessero accadere a carico dei dipendenti.

Ciò premesso è evidente che il rischio gravante sugli impiegati, che prestano la propria attività in ufficio oppure presso le sedi in cui avviene la vendita degli skipass, è di grado assai più contenuto rispetto al rischio al quale possono andare incontro coloro che operano presso i cantieri per la costruzione o la manutenzione o la conduzione degli impianti della Società o coloro che conducono i mezzi battipista o sono addetti ai sistemi di innevamento attività esposte al pericolo di pregiudizi anche seri alla salute dei lavoratori e che pertanto richiedono attenzione particolare.

Proprio per predisporre strumenti adeguati alla prevenzione delle condotte produttive di danno nel senso sopra specificato la Società ha

inteso dotarsi di tutti i presidi opportuni a tutela della salute dei lavoratori, intenzione che si riflette anche nell'adozione del presente protocollo e che è oggetto del Modello Organizzativo nel suo complesso.

La materia è disciplinata dal D.Lgs. 30 aprile 2008 n. 81, in seguito denominato anche "*Testo Unico o T.U. sulla sicurezza*", che individua le figure destinatarie degli obblighi antinfortunistici nel datore di lavoro (artt. 17 e 18); nei dirigenti (art. 18); nei preposti (art. 19); nei lavoratori (art. 20); nei progettisti, nei fabbricanti, nei fornitori, negli installatori (artt. 22, 23 e 24); nel medico competente (art. 25), e in alcune specifiche ulteriori figure in relazione ai contratti di appalto d'opera o di somministrazione (art. 26).

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha provveduto a scegliere la figura del Datore di Lavoro, per quanto riguarda i doveri in materia di prevenzione degli infortuni e di tutela dell'igiene e della salute dei lavoratori, individuando la persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

La Società ha poi predisposto una serie di disposizioni organizzative con le quali si è prevista ed attuata una efficace ripartizione dei poteri, degli obblighi e delle responsabilità, curando che siano eseguite con attenzione le attività di revisione delle disposizioni sopra citate in relazione ai futuri mutamenti dell'assetto organizzativo della Società (dovuti ad eventuali nuove nomine, ad accorpamenti o allo scorporo di attività).

La Funivie del Boè s.p.a. si è dotata di un "*Sistema di Gestione della Sicurezza*" interno, con cui ha elaborato diverse procedure finalizzate alla prevenzione degli infortuni e alla protezione delle normative in materia, procedure che costituiscono la base delle attività della Società.

Il contenuto del Sistema di Gestione della Sicurezza della Funivie del Boè s.p.a. tiene conto della specificità della Società che svolge la propria attività produttiva presso il proprio magazzino, presso i propri

impianti già installati e funzionanti e nei cantieri esterni, di varia complessità e durata, che di volta in volta vengono aperti per provvedere ai lavori che la Società ritiene di svolgere.

Il Sistema di Gestione della Sicurezza è dunque articolato in un sistema di organizzazione formalizzato, attraverso il quale la Società nella propria struttura stabilisce la suddivisione dei compiti e dei livelli di responsabilità per le attività relative alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro tra i soggetti che operano al suo interno, sistema che deve essere sempre coincidente con quello dei poteri, dei compiti e delle responsabilità individuate a fini produttivi, in modo che venga a configurarsi un potere effettivo in capo ai dirigenti ed ai preposti finalizzato a far sì che essi siano responsabili delle attività che devono dirigere o alle quali devono sovrintendere.

Elemento portante del Sistema di Gestione della Sicurezza è poi il Documento di Valutazione dei Rischi (anche DVR), che la Società, tramite il Datore di Lavoro, ha adottato per individuare i rischi e, di conseguenza, tutte le misure di prevenzione e protezione collettive ed individuali ritenute opportune e relative a ciascun settore o area di lavoro e a ciascun insieme di lavoratori, con l'indicazione delle metodologie e degli strumenti specifici da adottare.

In base al Sistema sopra descritto nella sua forma più generale la Funivie del Boè s.p.a. ha adottato una serie di Procedure Generali e/o di Procedure di Sicurezza (ivi comprese quelle aventi per oggetto la gestione delle situazioni di emergenza) dedicate in particolare alla sede e al lavoro presso i cantieri e finalizzate alla regolamentazione puntuale delle attività potenzialmente pericolose.

Alle procedure e al DVR si aggiungono le previsioni relative alla formazione, all'informazione e all'addestramento di tutto il personale

dipendente dalla Società, in modo da garantire la conoscenza delle disposizioni che essi dovranno osservare nella pratica quotidiana, e la disciplina dei mezzi di comunicazione e di informazione da utilizzare nei confronti dei soggetti terzi che operano da esterni presso le sedi o i cantieri della Società.

In tema di prevenzione degli infortuni e di gestione dell'igiene e della salute sul lavoro la Società utilizza una serie di documenti finalizzati a porre in evidenza i compiti e le responsabilità a carico dei soggetti (datore di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori) che figurano all'interno del proprio organigramma e che rivestono il ruolo di controllori o esecutori degli obblighi previsti dalla normativa nella materia in esame, ciascuno per le aree di lavoro di rispettiva competenza.

La struttura operativa della Società si avvale del supporto delle altre competenze per la gestione di tutte le attività finalizzate alla tutela della sicurezza e della protezione, facendo riferimento in particolare al Servizio di Prevenzione e Protezione ed al Medico Competente nominato per adempiere alle prescrizioni in tema di tutela sanitaria, Servizio e figura istituiti dalla Società e regolarmente funzionanti secondo quanto prescritto dal T.U. sulla Sicurezza.

Sono inoltre attivi i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, che sono consultati in tutti i casi previsti ed ai quali vengono indirizzate le informazioni a loro destinate, sicché il complesso organizzativo nel suo insieme risulta in grado di assolvere ai compiti indicati dalla normativa ed indica in modo chiaro quali sono i ruoli e le responsabilità delle figure che in seno alla Società si dedicano alla gestione della materia.

Ai fini della corretta applicazione della disciplina di cui al D.Lgs. 81/2008, per ogni esercizio il C.d.A. stabilisce un budget appositamente dedicato alle spese connesse con il richiamato Decreto. Sulle somme

stanziare opererà il C.d.A. di propria iniziativa ovvero a seguito di suggerimenti del RSPP.

2 – Regole di comportamento da osservare nelle aree a rischio

La Funivie del Boè s.p.a. vieta espressamente di porre in essere, collaborare o comunque causare la realizzazione di condotte tali che, prese singolarmente o nel loro insieme, integrino le fattispecie di reato previste dall'art. 25 septies del D. Lgs. 231/2001, vietando altresì espressamente qualsivoglia violazione dei principi e delle procedure previste nella presente Parte Speciale.

I principi e le regole di comportamento che la Società ha adottato devono essere puntualmente e scrupolosamente applicati da tutti coloro che siano tenuti, in via diretta od indiretta, all'osservanza delle norme antinfortunistiche, pertanto anche da parte dei soggetti terzi rispetto alla Società che dovessero svolgere attività in appalto o in subappalto su incarico della Funivie del Boè s.p.a..

Fermo restando quanto sopra, la presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto per tutti i Destinatari del Modello Organizzativo di

a) porre in essere condotte imprudenti, negligenti o caratterizzate da incuria o imperizia che possano comportare o comunque provocare rischi e pericoli per la sicurezza di chiunque si trovi ad operare all'interno del luogo di lavoro;

b) rifiutare l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale o collettivi o di svolgere le attività lavorative nel rispetto delle disposizioni impartite dai responsabili per la sicurezza ovvero in qualunque modo violarne il contenuto;

c) svolgere qualsivoglia attività lavorativa senza essere stati preventivamente istruiti in modo adeguato sulle modalità con cui dette

attività vanno eseguite sotto il profilo operativo oppure senza aver preso parte ai corsi di formazione prescritti dalla Società e necessari per l'apprendimento delle nozioni utili alla protezione propria e di terzi;

d) omettere di segnalare l'eventuale incapacità o inesperienza nell'uso di macchinari, dispositivi od impianti propria o di terzi dei quali si sia constatata l'inidoneità, esponendo così sé o i terzi a rischi e pericoli;

e) rifiutarsi di prendere parte ai corsi di formazione e di aggiornamento previsti dalla Società in materia di sicurezza sul lavoro e sulla tutela dell'igiene e salute sul lavoro, ecologia e sullo svolgimento delle specifiche mansioni e finalizzati a fornire ai dipendenti le istruzioni relative all'uso di impianti, macchinari o dispositivi o l'apprendimento delle regole con cui eseguire i lavori nel modo più sicuro.

Nello specifico la Società dovrà curare che sia sempre garantito il rispetto e l'attuazione delle condotte finalizzate alla tutela della sicurezza dei lavoratori, facendo obbligo ai destinatari del M.O. di:

f) rispettare gli standard tecnici e strutturali previsti per le attrezzature, gli impianti e i luoghi di lavoro, ed osservare nel modo più rigoroso le leggi, i regolamenti e le procedure stabilite in materia di tutela della sicurezza sul lavoro e di tutela dell'igiene e della salute;

g) fornire ai propri lavoratori dispositivi di protezione individuali e collettivi adeguati alle attività da svolgere e comunque costruiti e predisposti in conformità alla normativa vigente;

h) garantire l'attuazione delle eventuali modifiche di natura organizzativa che si rendessero necessarie per far fronte ad emergenze, alle attività di primo soccorso e alla gestione degli appalti;

i) garantire l'effettivo e corretto svolgimento delle riunioni periodiche di sicurezza e delle consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, curando di rendere effettiva e continua l'attività

di sorveglianza sanitaria, quella di informazione, formazione ed aggiornamento dei lavoratori e quella di vigilanza, con riferimento specifico al rispetto delle procedure e delle istruzioni sulla sicurezza durante lo svolgimento dell'attività di lavoro da parte dei dipendenti.

Da ciò discende che essi sono inoltre obbligati ad attenersi alle seguenti condotte:

l) prendersi cura della sicurezza e della salute propria e di quella degli altri lavoratori presenti sul luogo di lavoro, sui quali potrebbero ricadere gli effetti pregiudizievoli delle azioni o delle omissioni nell'esecuzione dell'attività loro demandate, in conformità alla formazione ed alle istruzioni loro impartite ed ai mezzi forniti dal Datore di Lavoro;

m) rispettare con attenzione ed osservare le disposizioni e le istruzioni del Datore di Lavoro, del Responsabile per la sicurezza e dei soggetti preposti alla sicurezza, al fine di assicurare la protezione collettiva ed individuale;

n) utilizzare sempre nel modo prescritto e corretto gli strumenti, i macchinari e le apparecchiature, nonché i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, oltre naturalmente ai mezzi ed ai dispositivi di sicurezza individuale;

o) segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al responsabile per la sicurezza o ai preposti alla sicurezza il mancato utilizzo dei mezzi e dispositivi per la sicurezza sul lavoro o le loro carenze, nonché tutte le eventuali situazioni di pericolo di cui possano venire a conoscenza, predisponendo direttamente, nei casi di urgenza, tutti gli accorgimenti o le modifiche, sempre restando nell'ambito delle loro competenze e possibilità, finalizzati ad eliminare o a ridurre le situazioni di pericolo sopra citate;

p) astenersi dal rimuovere o dall'apportare modifiche senza autorizzazione a qualunque dispositivo di sicurezza o di segnalazione o di

controllo e comunque astenersi dal comprometterne od alterarne in ogni forma e modo le funzioni;

r) astenersi dal compiere attività, operazioni o manovre che non rientrino tra quelle di propria competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

s) sottoporsi ai controlli sanitari previsti.

SEZIONE QUARTA

REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO

BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA

REATI DI FALSITÀ IN MONETE

(art. 25-bis e 25-octies del D. Lgs. 231/2001)

1 – L'individuazione delle aree di rischio e dei processi sensibili

Le fattispecie penali richiamate dagli articoli 25-bis e 25-octies del D.Lgs. 231/2001 stabiliscono il divieto di porre in essere i reati che si descrivono di seguito:

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (Art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 458 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);

- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);

- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);

- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.);

- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.);

- Ricettazione (art. 648 c.p.), Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) e Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).

Nell'ambito delle attività svolte dalla Società si può ritenere che le aree più specificamente a rischio di commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita sono tutte quelle che possono comportare l'utilizzo di denaro, proventi e/o beni provenienti da illeciti.

Si individuano pertanto quindi le seguenti attività a rischio:

- anzitutto quelle connesse al processo di gestione degli incassi e dei pagamenti come corrispettivi per la vendita di skipass;

- poi quelle con cui avviene la gestione delle procedure di acquisto di beni e servizi con fornitori e partner;

- inoltre quelle che prevedono l'utilizzo di capitali per lo svolgimento di qualsivoglia altra attività della Società;

- infine la gestione delle attività di supporto a quelle sopra descritte.

Quanto ai reati presupposti richiamati dall'art. 25-bis del D.Lgs. n. 231/2001, il rischio di commissione dei cosiddetti reati "nummari" nell'ambito dello svolgimento delle attività della Società è praticamente inesistente per tutte le condotte diverse da quelle previste dall'art. 457 c.p., relativo alla spendita di monete falsificate ricevute in buona fede, ipotesi

che invece non è possibile escludere perché il denaro contante, altrimenti utilizzato per importi ed in occasioni del tutto marginali, è un mezzo di pagamento tutt'ora diffuso per l'acquisto di skipass, attività di rilievo centrale della Società.

2 – Regole di comportamento da osservare nei processi sensibili

La Funivie del Boè s.p.a. non è compresa tra i destinatari degli obblighi imposti dal D.Lgs. n. 231/2007 (nel prosieguo anche Decreto Antiriciclaggio) ma la Società, al pari di qualsiasi altro soggetto giuridico, può astrattamente commettere uno dei Reati oggetto della presente sezione, ponendo in essere le condotte previste e punite dagli artt. 648, 648-*bis* e 648-*ter* c.p..

Per questo motivo la Funivie del Boè s.p.a. anzitutto vieta espressamente a tutti i destinatari del M.O. di violare gli articoli sopra citati, imponendo di astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti Reati di Riciclaggio o che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo ed, in particolare, vietando di effettuare acquisti non autorizzati, di provvedere all'incasso e a far circolare somme di provenienza o comunque ad utilizzare capitali di provenienza illecita.

Nell'esercizio delle attività della Società i destinatari del M.O. devono agire sempre nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle procedure poste a presidio del processo di approvvigionamento di beni e servizi.

In quest'ottica essi devono:

a - tenere sempre un comportamento corretto e trasparente, improntato ad un atteggiamento il più collaborativo possibile, nel rispetto

delle norme di legge e delle procedure interne della Società, perseguendo la legittimità di tutte le operazioni e transazioni realizzate. In particolare è stabilito che tutte le operazioni e le transazioni devono essere supportate da idonea documentazione, che andrà archiviata in modo sicuro, al fine di garantire, in ogni momento, la possibilità di sottoporre le attività svolte a controlli e verifiche sia con riguardo alle motivazioni che ne hanno determinato l'esecuzione sia con riferimento al processo decisionale ed autorizzativo;

b - verificare adeguatamente l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e dei collaboratori, in modo da evitare accuratamente di intrattenere rapporti con soggetti di cui sia nota, conosciuta o comunque sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o ad ambienti nei quali si opera al di fuori della piena legittimità;

c - effettuare un costante monitoraggio di ogni flusso finanziario in uscita e in entrata dalla Società, controllando, per quanto concerne i pagamenti, che sussista l'effettiva coincidenza tra il destinatario/ordinante dell'operazione e la controparte della transazione. È proibito inoltre utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni aventi ad oggetto il trasferimento di importi superiori a quelli previsti dalle norme di legge, fermo restando che per la politica societaria nei limiti del possibile vengano evitati movimenti di somme in contanti;

d - procedere all'identificazione e registrazione dei dati delle persone fisiche e giuridiche con cui la Società conclude contratti di acquisto, di fornitura o di appalto in modo da poter effettuare le opportune verifiche sui soggetti coinvolti nel processo di acquisto di beni e servizi ed eventualmente da interrompere l'attività, previa informazione tempestiva del Presidente del C.d.A. e all'Od.V., nei casi di:

1 – irregolarità rilevate nel corso dello svolgimento delle attività

della Società relative, solo a titolo di esempio, a richieste di pagamenti in contanti per importi elevati da parte di controparti contrattuali;

2 – operazioni di natura sospetta di cui i destinatari del M.O. possano venire a conoscenza nell'espletamento della propria attività;

3 – sospetti anche solo di mancata applicazione dei principi e delle regole stabilite nella presente Parte Speciale e nel M.O. nel suo insieme;

In ogni caso coloro che sotto il profilo decisionale provvedono alla gestione del processo di approvvigionamento della Società devono verificare periodicamente le attività dei propri dipendenti e collaboratori, in modo da garantire che la condotta della Funivie del Boè s.p.a. nel suo insieme sia sempre legittima e perfettamente regolare nello svolgimento di ogni operazione, con l'obbligo di riferire all'O.d.V. le eventuali situazioni di irregolarità riscontrate.

Quanto al profilo della selezione dei fornitori, cui si è fatto cenno in precedenza, la scelta deve avvenire all'esito di attenta valutazione, per mezzo dell'esame di visure camerali o di altri documenti richiesti alla controparte ed idonei ad offrire una qualificazione del fornitore sotto il profilo della sua identità, natura giuridica, solidità commerciale, reputazione sul mercato, nonché della condivisione dei principi etici adottati dalla Funivie del Boè s.p.a..

Tutti i soggetti ai quali la Società ha conferito il potere formale di provvedere alla movimentazione delle risorse finanziarie sono autorizzati in forza di apposite deleghe o procure, nelle quali sono puntualmente descritti e specificati i limiti di intervento di ciascun soggetto, per tipologia di operazione, importo e necessità di firma singola o congiunta.

Per la corretta gestione dei movimenti di cassa in entrata e in uscita la Funivie del Boè s.p.a. utilizza esclusivamente i canali bancari e/o di altri intermediari finanziari autorizzati ad operare secondo le norme previste

dalle leggi in materia di riciclaggio, fermo restando che sono vietati i pagamenti in denaro contante, salvo che si tratti di esborsi o incassi relativi alle tipologie minime di spesa espressamente autorizzate dalla direzione Amministrativa, quali ad esempio le somme incassate per la vendita degli skipass.

Con riferimento a tale ultimo caso e ai reati nummari la Funivie del Boè s.p.a. ha istruito il proprio personale dipendente che opera alle casse evidenziando i seguenti obblighi imposti per il rispetto della normativa in materia e del M.O.:

- prestare particolare attenzione agli incassi dalla clientela, in genere non sufficientemente conosciuta, ovvero ad operazioni aventi ad oggetto importi di rilevante entità, effettuando un controllo scrupoloso dei valori ricevuti, al fine di individuare eventualmente quelli falsi o quelli sospetti di falsità;

- utilizzare per l'attività di identificazione delle banconote le apparecchiature di conteggio, selezione ed accettazione delle banconote in dotazione presso le casse;

- nel caso di individuazione di banconote false gli incaricati alle casse dovranno predisporre tempestivamente un verbale di ritiro delle banconote e provvedere a consegnarle a soggetti incaricati di custodirle debitamente con il deposito in casseforti o in cassette idonee nel periodo intercorrente tra la data di accertamento/ritiro del valore a quella di inoltro alla Banca d'Italia;

- nel caso di banconote sospette di falsità il personale non può procedere all'incasso o alla spendita delle banconote e deve immediatamente segnalarne al proprio Responsabile, per le azioni del caso, qualunque tentativo di messa in circolazione da parte della clientela o di terzi; il Responsabile a sua volta ha l'obbligo di trasmettere la segnalazione

ricevuta alla struttura avente funzione di Internal Auditing per le valutazioni del caso.

SEZIONE QUINTA

DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI; DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (art. 24-*bis* del D. Lgs. 231/2001)

1 – Le attività sensibili in relazione ai delitti informatici e al trattamento illecito di dati e l'individuazione delle condotte rilevanti

Le fattispecie penali richiamate dall'articolo 24-*bis* del D.Lgs. 231/2001 stabiliscono il divieto di porre in essere le condotte che si descrivono di seguito:

- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (Art. 615-quinquies c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-quater c.p.);
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-quinquies c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (Art. 635-bis c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (Art. 635-ter c.p.);

- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (Art. 635-quater c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (Art. 635-quinqies c.p.);

I reati oggetto del presente paragrafo della Sezione Quinta sono quelli previsti dall'art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001, il quale fa riferimento a numerose disposizioni del Codice Penale.

Esempi di condotte che potrebbero dar luogo alla violazione delle disposizioni richiamate e quindi alla responsabilità della Società, alle condizioni previste dal D.Lgs. n. 231/2001 possono essere identificate nelle seguenti:

- utilizzo esterno ed interno della posta elettronica della Società, nonché della casella singolarmente riferibile all'utente, per scopi ed in modo difforme rispetto a quanto prescritto;

- utilizzo di firme digitali della Società false o secondo modi e/o procedure non autorizzate;

- accesso a sistemi informatici e/o a banche dati nella disponibilità e di proprietà di terzi, con riferimento specifico a sistemi e banche dati di enti pubblici (per esempio accesso finalizzato all'utilizzo di password o di codici di accesso al sistema informatico di altra Società, compagnia o comunque di altro soggetto al fine di poter reperire informazioni utili alla Funivie del Boé s.p.a.);

- installazione di applicativi software nei sistemi dei personal computer della Società o collegamento e/o installazione di dispositivi hardware alla rete della Società, ovvero di qualunque altro dato o informazione utile a consentire l'accesso e/o la permanenza in un sistema

informatico o telematico allo scopo di poter intercettare e/o di impedire comunicazioni informatiche altrui;

- alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico dello Stato o di altro ente pubblico o dei dati in esso contenuti al fine di ottenere un vantaggio per la Società.

I reati informatici possono potenzialmente essere commessi nello svolgimento di ogni attività aziendale pertanto le regole ed i principi di comportamento contenuti nella presente Sezione e più in generale nel M.O. devono essere conosciuti e rispettati da tutti i destinatari del Modello stesso e dai collaboratori della Funivie del Boè s.p.a..

Da quanto precede risulta che le aree sensibili della Società maggiormente a rischio per quanto riguarda la potenziale commissione dei reati informatici sono quelle riferite in termini generali all'intera attività eseguita attraverso l'utilizzo del sistema informatico della Funivie del Boè s.p.a..

2 – Le attività sensibili in relazione ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore e l'individuazione delle condotte rilevanti

L'art. 25-novies del D.Lgs. n. 231/2001 richiama i delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, ovvero i delitti commessi in violazione del diritto d'autore.

L'attività della Funivie del Boè s.p.a. è tale da far ritenere praticamente insussistente il rischio di commissione di uno dei reati presupposti da parte di qualsivoglia destinatario del M.O. ed a vantaggio della stessa Società, sicché si può ritenere che le uniche aree che presentano un qualche profilo – seppure davvero remoto – di rischio riguardano l'eventualità che siano utilizzate fotografie o programmi informatici

protetti per opuscoli pubblicitari o per il sito internet della Società.

3 – Regole di comportamento da osservare nei processi sensibili

Tutti i componenti degli Organi Sociali, i Dipendenti, i Consulenti, i collaboratori ed in generale tutti i destinatari del M.O. devono conoscere ed applicare scrupolosamente le disposizioni contenute nel Codice Etico, che si deve considerare a tutti gli effetti parte integrante e sostanziale del Modello Organizzativo, nelle procedure della Società relative alla sua struttura organizzativa ed in generale nella normativa applicabile alla materia in questione.

Inoltre tutti coloro che in seno alla Società ricoprono ruoli o incarichi tali per cui sono tenuti a conoscere ed applicare le disposizioni del Documento Programmatico per la Sicurezza (DPS) (e dunque Titolare, Responsabili, ed Incaricati del trattamento di dati, oltre a tutti coloro che di fatto trattino dati soggetti alle disposizioni dell'art. 34 D.Lgs. 196/2003), dovranno fare sempre in modo che la propria azione sia uniforme rispetto alle prescrizioni specifiche in materia di protezione dei dati personali.

A presidio delle attività di utilizzo del sistema informatico e di quelle relative al trattamento di dati la Società ha adottato le seguenti misure generali per la prevenzione dei reati:

- è nominato un Responsabile Informatico al quale, nell'ambito della specifica competenza tecnica, sono affidati il compito di provvedere alle esigenze informatiche della Società, occupandosi della gestione e dello sviluppo delle risorse, nonché le attività di controllo relativa all'uso e alla gestione dei sistemi informatici;

- sono previste idonee procedure per l'assegnazione e la gestione delle *username e delle password*, con *fissazione* di termini di validità delle medesime, da utilizzarsi come procedure per l'autenticazione ed il

conseguente accesso agli strumenti informatici;

- ai Dipendenti sono consegnate le credenziali di accesso al sistema informatico, e quindi ai dati ed alle informazioni in esso contenute, nei limiti in cui l'accesso sia necessario per lo svolgimento corretto dell'incarico, in coerenza con gli obiettivi della Società;

- coloro che utilizzano il sistema informatico e la posta elettronica sono tenuti ad utilizzare i personal computer per i soli ambiti inerenti alla propria attività lavorativa e a rispettare il divieto esplicito di trasmissione attraverso le e-mail (i) di materiale di proprietà della Società e/o di natura confidenziale verso destinatari non definiti, (ii) di *mail* aventi ad oggetto messaggi anonimi e/o lettere a catena, (iii) di *mail* contenenti la comunicazione delle credenziali di autorizzazione personali, sempre nel caso di comunicazioni indirizzate a destinatari non definiti e non motivate da ragioni di servizio, oltre che (iiii) di comunicazioni comunque contrarie al buon costume ed alla morale.

Ogni singolo utente è informato, avvertito e responsabilizzato affinché le attività di trasmissione, di salvataggio e di memorizzazione dei dati utilizzati per ragioni di servizio avvengano sempre nel rispetto dei presidi, delle procedure e delle regole previste dalla Società a tutela della sicurezza, della integrità, e della riservatezza dei dati;

- è vietato l'utilizzo della connessione ad *Internet* per ragioni che non siano quelle legate al proprio servizio, con espresso divieto, in particolare, di connessione a siti *web* che siano da considerarsi illeciti alla luce di quanto previsto dalle disposizioni organizzative interne in argomento (a titolo esemplificativo siti che promuovano o appoggino movimenti terroristici o sovversivi, che possano ricondursi alle attività di pirateria informatica, ovvero che consentano di violare le norme stabilite in materia di *copyright* e di proprietà intellettuale);

- è stabilito il divieto sia di modificare le configurazioni predisposte dalla Società per il *software* e l'*hardware*, sia di aggirare le regole di protezione e di sicurezza previste a tutela degli strumenti informatici aziendali e sulle reti di collegamento interne ed esterne.

Quanto ai reati posti in essere in violazione delle norme sul diritto d'autore, tutti coloro che potrebbero rivestire il ruolo di incaricati a decidere dell'utilizzo di fotografie o di materiali ipoteticamente protetti per campagne pubblicitarie, opuscoli informativi o per qualsivoglia altro utilizzo che possa violare il diritto dell'autore dell'opera anche solo in presenza del dubbio dovranno farsi rilasciare una dichiarazione dell'autore con cui vengono autorizzati all'utilizzo dell'opera ovvero corredare il materiale di apposita dichiarazione di disponibilità a riconoscere il diritto dell'autore, nel caso in cui questi non sia noto.

SEZIONE SESTA

REATI DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Le condotte richiamate dall'art. 25-*decies* del D.Lgs. 231/2001 sono quelle consistenti nell'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'A.G. (art. 377-*bis* c.p.).

Le attività sensibili si possono identificare in quelle relative alla gestione del precontenzioso e del contenzioso, che si tratti di questioni in materia civile, penale, amministrativa, tributaria, ambientale e di qualunque altro genere, oltre alle attività stragiudiziali o relative a procedimenti arbitrari.

Il presidio principale per la prevenzione di dette condotte vietate e

richiamate dal Decreto è costituito dal sistema sanzionatorio interno della Società.

A tale proposito dunque la Società stabilisce che è assolutamente vietato interferire, o anche solo tentare di farlo, sul contenuto delle dichiarazioni che chiunque sia chiamato a rendere davanti all'Autorità Giudiziaria al fine di indurre qualcuno a non rendere le dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci nell'interesse proprio o della Società.

SEZIONE SETTIMA

REATI AMBIENTALI

1 – L'individuazione delle aree di rischio e dei processi sensibili

Il decreto legislativo del 7.07.2011 n. 121, emanato per l'attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE, che modifica la direttiva 2005/35/CE, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per le violazioni, è entrato in vigore il 16.08.2011.

Il decreto ha introdotto modifiche al codice penale inserendo gli articoli 727-bis e 733-bis c.p., a tutela rispettivamente delle specie animali e vegetali selvatiche protette e di habitat all'interno di siti protetti, ed ha poi modificato il D. Lgs. 231/2001 mediante la previsione dell'art. 25-undecies rubricato "*reati ambientali*".

Le fattispecie penali richiamate dal predetto articolo stabiliscono il divieto di porre in essere le condotte che si descrivono di seguito:

- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);

- scarico di acque reflue industriali non autorizzato e reati conseguenti alle altre condotte previste dagli articoli del D.Lgs. n. 152/2006 richiamati;
- gestione di rifiuti o di discarica non autorizzata;
- inquinamento del suolo, del sottosuolo e delle acque superficiali o sotterranee senza che si provveda alla bonifica approvata;
- false indicazioni fornite nei certificati di analisi di rifiuti;
- traffico illecito di rifiuti, anche attraverso attività organizzate;
- false indicazioni fornite nei certificati di analisi di rifiuti utilizzati nell'ambito del SISTRI (Sistema informatico di controllo della Tracciabilità dei Rifiuti);
- importazione, esportazione o riesportazione, vendita ovvero esposizione, detenzione od offerta per la vendita, trasporto o comunque detenzione di esemplari delle specie animali e vegetali in via di estinzione e degli esemplari di rettili e mammiferi pericolosi previste dalla legge n.150/1992;
- produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione, raccolta, riciclo e commercializzazione delle sostanze lesive dell'ozono stratosferico e dannose per l'ambiente previste dalle tabelle allegate alla legge n. 549/1993;
- versamento in mare o causazione dello sversamento, a titolo di dolo o di colpa, delle sostanze inquinanti inserite nell'allegato I (idrocarburi) e nell'allegato II (sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa) alla Convenzione Marpol 73/78.

Ricostruite le condotte rilevanti, si rileva che le aree sensibili nelle attività della Funivie del Boè s.p.a. sono costituite dallo smaltimento dei rifiuti originati dall'attività della Società, sia presso gli uffici che negli altri settori, e soprattutto dalle attività di scavo e di costruzione che la Società

dovesse intraprendere per costruire nuovi impianti di risalita e per il trasporto a fune ovvero per l'edificazione di immobili ritenuti utili per il perseguimento dello scopo sociale. Possono avere rilievo altresì le attività agricole eventualmente svolte dalla Società.

Non appare invece apprezzabile il rischio che vengano commessi i reati previsti con riferimento alla gestione di discariche abusive, al commercio di animali o vegetali protetti, alla produzione o utilizzo di sostanze che possono danneggiare l'ozono e allo sversamento in mare di sostanze inquinanti.

2 – Regole di comportamento da osservare nei processi sensibili

La Funivie del Boè s.p.a. per la propria collocazione geografica nel territorio dell'Alta Badia e per le attività effettuate, che comprendono come *core business* quelle relative allo sfruttamento e alla gestione degli impianti per il trasporto a fune degli sciatori, di quelli per l'innevamento artificiale e di quelli per la preparazione, per la manutenzione e per la gestione delle piste da sci, non può che rivolgere grande attenzione all'ambiente.

L'integrità del paesaggio, la salubrità dell'aria e dell'ambiente, la pulizia e la natura incontaminata dei luoghi costituiscono infatti elementi fondamentali da tutelare in primo luogo per la salute di coloro che abitano e frequentano i luoghi ove si svolge l'attività sociale ma anche per garantire il successo e la fortuna economica dell'offerta del comprensorio sciistico dell'Alta Badia, che sulle caratteristiche specifiche dei paesaggi fonda da sempre la propria formula.

Per tutte queste ragioni la Funivie del Boè s.p.a. impone a tutti i destinatari del M.O., ed in particolare a tutti coloro che operano nel ciclo di produzione e della gestione dei rifiuti, in tutte le sue varie fasi, di osservare anzitutto i seguenti principi generali:

- è assolutamente necessario prevenire ed astenersi dal porre in essere qualsivoglia condotta che anche solo potenzialmente sia in grado di provocare pericoli o danni per la sicurezza, l'incolumità e per il benessere della collettività e del singolo;
- in ogni caso il personale della Funivie del Boè s.p.a. dovrà operare nel pieno rispetto e nell'osservanza delle regole igienico-sanitarie previste a tutela dell'integrità e della salubrità dell'ambiente nonché a presidio della salute dell'uomo, sicché dovrà essere attentamente evitato di porre a rischio di inquinamento l'aria, l'acqua, il suolo e il sottosuolo, curando di far sì che le attività della Società non producano disturbi od interferenze derivanti da rumori, odori od altre propagazioni che risultino eccedenti rispetto alla normale tollerabilità o che comunque non rientrino tra le immissioni autorizzate;
- è impegno prioritario della Società quello di agire sempre in modo da garantire la salvaguardia della fauna e della flora presenti negli ambienti ove la stessa Società opera, evitando qualunque comportamento che possa provocare il danneggiamento e degrado dell'ambiente e del paesaggio;
- costituisce altresì un importante obiettivo della Funivie del Boè s.p.a. quello di promuovere e di impiegare in misura più ampia possibile tutti i sistemi che consentono di riciclare o riutilizzare i beni, le sostanze, i materiali ed anche i rifiuti utilizzati o prodotto nel corso dell'attività sociale, ovvero di recuperare da essi materiali ed energia.

Inoltre la Funivie del Boè s.p.a. impone l'obbligo od il divieto, a seconda dei casi, di porre in essere o di astenersi dal porre in essere le seguenti condotte:

- sono fermamente proibiti gli scarichi di acque che non siano stati preventivamente autorizzati e comunque gli scarichi che contengano sostanze diverse o in concentrazione maggiore rispetto a quelle misurate o comunicate al tempo del rilascio dell'autorizzazione;
- in ogni caso le sostanze nelle acque di scarico non possono essere presenti in misura superiore a quella stabilita dalla tabella 3/A dell'Allegato 5 al D.Lgs. 152/99;
- i rifiuti di ogni genere, da quelli derivanti dalle attività degli uffici a quelli prodotti dai mezzi e dagli impianti della Società a tutti gli altri che possano comunque essere generati o trattati, non possono essere gettati o dispersi in luoghi diversi da quelli in cui ne è prescritta la raccolta ed il conferimento;
- la Società, in particolare per quanto riguarda i lubrificanti ed i carburanti, cura che l'utilizzo, il prelievo, la raccolta e la consegna avvengano sempre nel pieno rispetto delle norme e delle autorizzazioni stabilite in materia, facendo sempre e comunque in modo che dette sostanze non vengano disperse o sversate nell'ambiente.

Le attività inerenti il trattamento, il conferimento ed il trasporto dei rifiuti oppure quelle aventi ad oggetto lo stoccaggio, l'uso ed il successivo prelievo nonché il conferimento finale di oli e di lubrificanti devono essere impegnati esclusivamente soggetti in possesso delle conoscenze necessarie per assicurare il corretto svolgimento dei procedimenti, garantendo che il personale possa usufruire di adeguata formazione iniziale, da integrarsi poi con il perfezionamento successivo delle conoscenze.

Nel caso di attività affidate all'opera di appaltatori o subappaltatori, in cui sono previsti alcuni lavori o fasi dei lavori in aree sottoposte a tutela

sotto il profilo paesaggistico, faunistico e di altro genere, la Società, oltre a richiedere il rispetto rigoroso della normativa prevista dal D.Lgs. n. 152/2006 e, naturalmente, dal D.Lgs. n. 231/2001, provvederà ad informare il personale tecnico e gli operai impiegati nei lavori, anche attraverso le informazioni fornite dai progettisti e dai direttori dei lavori, affinché le specie vegetali e animali e l'habitat nel suo insieme vengano tutelati, preservati o quantomeno possano subire il minor impatto possibile, sempre e comunque nel rispetto delle norme e delle autorizzazioni previste in materia.

La Società impone poi uno specifico obbligo per ciascun soggetto interno alla stessa o ad essa legato da rapporti di lavoro o di collaborazione di contribuire al rispetto delle disposizioni contenute nel M.O. e riferite ai reati ambientali, segnalando prontamente anche il semplice potenziale rischio di commissione di uno dei reati presupposti con riguardo alla materia ambientale, facendo sì che si possa evitarne il verificarsi ovvero che si possa intervenire nei confronti dei soggetti responsabili delle violazioni.

La Funivie del Boè s.p.a. impartisce, inoltre, le necessarie istruzioni a tutti i propri dipendenti affinché nel corso delle attività di lavoro essi:

- facciano uso nel modo più moderato possibile delle risorse, dei materiali e delle energie, impiegando detti beni nella misura strettamente necessaria e limitandone l'uso ai soli periodi operativi e produttivi che effettivamente ne richiedono l'impiego, provvedendo in ogni modo e forma possibile al risparmio;

- è prescritto di evitare tassativamente sprechi di acqua o di altre sostanze e materiali e di limitare l'uso dei macchinari o degli impianti alimentati con ogni forma di combustibile ai soli periodi strettamente necessari, evitando di lasciare inutilmente in funzione motori termici o elettrici di ogni genere.

SEZIONE OTTAVA
L'ORGANISMO DI VIGILANZA (O.D.V.)

In base alle previsioni del D.Lgs. 231/2001 (art. 6, primo comma, lett. b), l'organismo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento deve essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

La Relazione Ministeriale di accompagnamento al D.Lgs. 231/2001 suggerisce l'istituzione di un organo monocratico o collegiale diverso dal Consiglio di Amministrazione caratterizzato dai requisiti dell'autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione, requisiti per la sussistenza dei quali occorre che l'O.d.V. riferisca, nello svolgimento delle sue funzioni, solo al C.d.A..

La Funivie del Boè s.p.a., al fine di dare concreta applicazione ai principi sopra indicati ed in considerazione della specificità del contesto in cui la Società opera, ha deciso di conferire l'incarico ad un organismo in composizione monocratica, nominando un professionista in possesso della competenza necessaria nel settore legale / penale, ed in grado di garantire un adeguato livello di professionalità e continuità di azione, con riferimento particolare alla valutazione dell'adeguatezza del Modello e del Codice Etico adottati dalla Società.

La Società ha dunque optato per una scelta che tra tutte quelle ipotizzabili è stata ritenuta la più idonea a garantire i requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità esperienza specifica nel campo e continuità d'azione sopra citati anche in relazione alla struttura della Funivie del Boè s.p.a..

Poiché è rimesso all'Organismo di Vigilanza il compito di svolgere le funzioni di vigilanza e di controllo previste dal Decreto, che andranno

svolte anche in conformità a quanto stabilito nel presente Modello, la Società prevede che l'OdV possa avvalersi delle altre funzioni interne che di volta in volta si rendessero necessarie od opportune al fine di garantire l'efficacia dell'attività di controllo e vigilanza, ovvero di risorse esterne che possano fornire il dovuto supporto professionale, garantendo ogni anno all'OdV adeguate risorse affinché il controllo e la vigilanza siano di carattere effettivo e non solo apparente.

La nomina dell'OdV ed i suoi onorari, sono di competenza del Consiglio di Amministrazione, fermo restando che non possono essere nominati, e se nominati decadono, coloro che siano stati dichiarati falliti, interdetti e inabilitati oppure si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2399 lett "b" e "c" c.c. ovvero siano stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

- alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del Libro V del codice civile e nel Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (fallimento);
- alla reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica;
- alla reclusione per un delitto che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

L'autonomia e l'indipendenza che necessariamente devono connotare le attività dell'O.d.V. hanno reso necessario introdurre alcune forme di tutela in suo favore, al fine di garantire l'efficacia del Modello ed evitare che la sua attività di controllo possa ingenerare forme di indebita pressione a suo carico.

Al fine di garantire un'autonomia anche finanziaria, all'Organismo di Vigilanza viene attribuito un budget di spesa su base annua per l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dal Modello in ragione ed in

proporzione delle necessità riscontrate. In caso di necessità eccedenti, il Consiglio di Amministrazione, a seguito di richiesta motivata dell'O.d.V., porrà a disposizione di quest'ultimo gli ulteriori fondi necessari.

Quanto al profilo delle funzioni e dei poteri dell'Organismo di Vigilanza, precisato che secondo le previsioni di legge è affidato all'OdV il compito di vigilare sul funzionamento, sull'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento così come stabilito dall'art. 6 co. 1 lett. b) del Decreto, si specifica anzitutto che l'O.d.V. dovrà altresì vigilare:

1. sull'efficacia e sull'adeguatezza del Modello in relazione alla struttura societaria ed all'effettiva capacità di prevenire la commissione dei Reati;

2. sull'osservanza del Modello da parte degli Organi Sociali, dei Dipendenti, dei Consulenti e dei Partners;

3. sull'opportunità di richiedere l'aggiornamento del Modello, laddove si sia riscontrata l'esigenza di un suo adeguamento in relazione alle mutate condizioni aziendali e/o normative.

Sempre ai fini sopra specificati all'O.d.V. sono affidati anche i compiti di:

4. attuare le procedure di controllo previste dal Modello;

5. coordinarsi con le figure di riferimento della Società per la verifica dell'esistenza di programmi di formazione e di aggiornamento del personale;

6. condurre ricognizioni sull'attività aziendale in modo da garantire l'aggiornamento della mappatura dei Processi Sensibili;

7. effettuare periodicamente verifiche concordate e/o a sorpresa mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere dalla Funivie del Boè s.p.a., soprattutto per quanto riguarda le attività poste in essere nell'ambito dei Processi Sensibili, i cui risultati andranno

adeguatamente verbalizzati;

8. coordinarsi con la governance aziendale per l'attivazione di procedimenti diretti all'eventuale adozione di sanzioni disciplinari, ferma restando la competenza di quest'ultima per la promozione del procedimento disciplinare e l'irrogazione delle eventuali sanzioni;

9. verificare l'aggiornamento del sito internet della Società per la parte in cui sono contenute tutte le informazioni relative al Modello;

10. controllare le iniziative per la diffusione, la conoscenza e la comprensione del Modello e verificare che la governance predisponga quanto necessario al fine della conoscenza del Modello, tramite, ad esempio, istruzioni d'uso o chiarimenti;

11. raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello;

12. verificare l'adeguatezza del budget destinato all'attuazione del Modello;

13. coordinarsi con le altre funzioni direttive aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel Modello, a tal fine, l'O.d.V. ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale che ritiene rilevante e deve essere costantemente informato dalla governance:

a) sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre la Società al rischio di commissione di uno dei Reati;

b) sui rapporti con i Consulenti ed i Partners che operano per conto della Società nell'ambito di Operazioni sensibili;

c) sulle operazioni straordinarie della Società;

14. attivare e svolgere le necessarie verifiche interne, raccordandosi di volta in volta con le funzioni aziendali interessate;

15. chiedere informazioni in ordine all'eventuale esistenza di flussi

finanziari “atipici e non standard” rispetto a quanto ordinariamente previsto;

16. conservare idonea tracciabilità delle operazioni svolte e mantenere un registro nel quale risulteranno verbalizzate le principali operazioni eseguite;

17. verificare che i flussi informativi dei quali si dirà in seguito siano e restino efficaci nel tempo.

Infatti l’aspetto centrale dell’attività dell’O.d.V. è certamente l’istituzione di un flusso di informazioni da e verso altri organi della Società (anche detto “reporting”) finalizzato a sottoporre a verifiche incrociate i processi sensibili della Società.

In quest’ottica sono istituiti e curati due flussi informativi distinti, l’uno attraverso il reporting verso l’O.d.V. e l’altro per mezzo del reporting a partire dall’O.d.V. secondo le prescrizioni che si espongono di seguito.

L’Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato, mediante apposito sistema di comunicazione interna, in merito a quegli atti, comportamenti o eventi che possono determinare una violazione del Modello o che, più in generale, sono rilevanti ai fini del Decreto.

Valgono, in proposito, le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- devono essere comunicate all’O.d.V. le ispezioni delle autorità pubbliche (ad es. Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, Organi Ispettivi di ogni genere, etc.);

- devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative: i) alla commissione, o al ragionevole pericolo di commissione, dei reati richiamati dal Decreto; ii) a “pratiche” non in linea con le norme di comportamento emanate dalla Società; iii) a comportamenti che, in ogni caso, possono determinare una violazione del Modello.

Coloro che segnalano le suddette circostanze in buona fede sono

garantiti contro ogni forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso è assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

I principali flussi informativi – qui enucleati solo a titolo informativo e non esaustivo – devono riguardare:

- operazioni percepite come “a rischio” (ad esempio: decisioni relative alla richiesta, erogazione e utilizzo di finanziamenti pubblici; prospetti riepilogativi di appalti pubblici ottenuti a seguito di gare a livello nazionale ed internazionale; notizie relative a commesse attribuite da enti pubblici; ecc.);

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati contemplati dal Decreto che possano coinvolgere la Società;

- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario nei loro confronti ed in relazione ai reati di cui al Decreto, salvo espresso divieto dell'autorità giudiziaria;

- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti verso i dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;

- i rapporti predisposti dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;

- ogni altra informazione che, sebbene non ricompresa nell'elenco che precede, risulti rilevante ai fini di una corretta e completa attività di

vigilanza ed aggiornamento del Modello.

All'Organismo di Vigilanza, infine, deve essere comunicato il sistema delle deleghe adottato dalla Società e ogni sua successiva modifica e integrazione.

Per ciò che riguarda invece il reporting dall'O.d.V. verso i vertici della Società, quest'ultimo segnala al Presidente del Consiglio di Amministrazione, o a persona da quest'ultimo indicata, e/o al Collegio Sindacale per le materie di rispettiva competenza tutte le notizie che ritiene rilevanti ai sensi del Decreto, nonché le aree del Modello da sottoporre a modifica.

Il reporting ha ad oggetto l'attività svolta dall'O.d.V. e le eventuali criticità (e spunti per il miglioramento) emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni alla società, sia in termini di efficacia del Modello.

Almeno ogni sei mesi – qualora non vi sia una differente forma di reporting da parte dell'O.d.V. nei confronti della governance e del Collegio Sindacale – quest'ultimo predispone per il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale un rapporto scritto sull'attività svolta e sull'attuazione del Modello, indicando in particolare le anomalie rilevate, i principali controlli effettuati e l'esito degli stessi, gli interventi e gli adeguamenti posti in essere o di cui si è rilevata la necessità.

Qualora l'O.d.V. dovesse riscontrare criticità riferibili ad uno o più dei soggetti referenti, la corrispondente segnalazione dovrà essere prontamente inoltrata ad uno degli altri soggetti interessati, ferma restando la possibilità di attivare ogni ulteriore canale di comunicazione ogni qualvolta l'O.d.V. lo ritenga opportuno.

L'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato dal Consiglio di Amministrazione in qualsiasi momento per riferire in merito al

funzionamento del Modello od a situazioni specifiche.

Tutti i destinatari del presente Modello possono segnalare, per iscritto e in forma non anonima, attraverso l'apposito canale di informazione riservato costituito dalla casella di posta elettronica di seguito indicata, ogni violazione o sospetto di violazione del Modello all'Organismo di Vigilanza, che provvede ad un'analisi della segnalazione.

L'Organismo di Vigilanza dà informazione al C.d.A. delle segnalazioni ricevute, che possono essere inviate all'indirizzo e-mail: odv-boe@skicarosello.it

L'Organismo di Vigilanza agisce in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi tipo di ritorsione, intesa come atto che possa dar adito anche al solo sospetto di discriminazione o penalizzazione, assicurando inoltre la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge.

Quanto al profilo della raccolta e della conservazione delle informazioni ogni segnalazione e report previsto dal Modello sarà conservato dall'O.d.V. in un apposito data base (informatico o cartaceo) con accesso consentito esclusivamente ai membri del Consiglio di Amministrazione e ai membri del Collegio Sindacale.

SEZIONE NONA

IL SISTEMA DISCIPLINARE

L'osservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal presente Modello di Organizzazione costituisce adempimento da parte dei dipendenti degli obblighi previsti a loro carico dall'art. 2104 comma 2 c.c.; obblighi dei quali il contenuto del Modello rappresenta parte sostanziale e integrante.

La violazione delle disposizioni e delle regole comportamentali contenute nel Modello da parte dei dipendenti costituisce in ogni caso illecito disciplinare rilevante, sanzionabile ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale.

Il presente Modello prevede, come aspetto essenziale della sua efficacia ai sensi degli art. 6, comma 2, lett. e), e 7, comma 4, lett. b) del Decreto, un adeguato sistema disciplinare applicabile in caso di violazioni delle procedure ivi indicate, nonché delle disposizioni e dei principi stabiliti nel Codice Etico.

L'applicazione delle sanzioni prescinde dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale nei casi in cui il comportamento costituisca reato, perché il datore di lavoro ha la facoltà di applicare, all'esito delle opportune valutazioni, le sanzioni disciplinari ritenute più adeguate al caso concreto, non dovendo le stesse, in considerazione della loro autonomia, coincidere con le valutazioni del giudice in sede penale.

Il procedimento sanzionatorio viene aperto dal Presidente del C.d.A., o da suo delegato, ed è istruito congiuntamente con l'O.d.V..

Durante l'istruttoria deve essere necessariamente convocato per un'audizione il soggetto incolpato e potranno essere sentiti altro soggetto qualora siano in grado di fornire elementi utili alla valutazione della condotta in esame.

Le audizioni dovranno essere verbalizzate e al termine della fase istruttoria il Presidente del C.d.A. e l'O.d.V. dovranno presentare al C.d.A. le loro conclusioni in forma congiunta o anche separata, proponendo sul piano disciplinare la sanzione che ritengano opportuno irrogare ovvero suggerendo l'archiviazione del caso. Il C.d.A. è il soggetto destinato a deliberare in ordine ai procedimenti disciplinari che concernono i lavoratori Dipendenti ed i Dirigenti.

Per quanto riguarda il personale dipendente le sanzioni previste di seguito si applicano nei confronti di quadri, impiegati ed operai, alle dipendenze della Funivie del Boè s.p.a. che pongano in essere illeciti disciplinari derivanti da:

- adozione di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello e del Codice Etico;

- violazione di procedure disciplinate dal presente Modello;

- adozione di comportamenti che possono configurare una delle ipotesi di reato previste dal presente Modello nell'ambito delle aree di attività a rischio.

Il mancato rispetto delle misure e delle procedure indicate nel Modello e nel Codice Etico, a seconda della gravità dell'infrazione, è sanzionato con i provvedimenti disciplinari previsti nei contratti collettivi di lavoro applicabili.

Ove i dipendenti sopra indicati siano muniti di procura con potere di rappresentare all'esterno della Funivie del Boè s.p.a., l'applicazione della sanzione più grave del rimprovero verbale comporterà anche la revoca immediata della procura stessa.

Il datore di lavoro non potrà comminare alcuna sanzione al lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza aver sentito la sua difesa.

La contestazione del datore di lavoro dovrà essere effettuata per iscritto ed i provvedimenti disciplinari non potranno essere comminati prima che siano trascorsi 5 giorni, nel corso dei quali il lavoratore potrà presentare la sua difesa. La difesa del lavoratore può essere effettuata anche verbalmente.

La comminazione del provvedimento dovrà essere motivata e comunicata per iscritto.

Le sanzioni e il risarcimento degli eventuali danni sono commisurate alla condotta e alle conseguenze disciplinari, tenendo in particolare considerazione:

- il livello di responsabilità gerarchica e l'autonomia del Dipendente;
- l'esistenza di precedenti disciplinari a carico del Dipendente;
- l'elemento soggettivo del comportamento del Dipendente (colpa lieve, colpa grave, dolo);
- la rilevanza degli obblighi violati;
- l'entità del danno derivante alla Società o dall'eventuale applicazione delle sanzioni previste dal Decreto;
- l'eventuale condivisione di responsabilità con altri dipendenti che abbiano concorso nel determinare la violazione;
- altre circostanze in cui è maturata la violazione del Modello organizzativo.

Per quanto riguarda i dirigenti l'inosservanza delle procedure indicate nel Modello adottato dalla Funivie del Boè s.p.a. ai sensi del Decreto, nonché le violazioni delle disposizioni e dei principi stabiliti nel Codice Etico da parte dei dirigenti, ferma restando la procedura sopra descritta, determinano l'applicazione delle misure più idonee in conformità a quanto previsto dal C.C.N.L. medesimo.

Se la violazione fa venire meno il rapporto di fiducia la sanzione è individuata nel licenziamento per giustificato motivo o per giusta causa.

In caso di mancata osservanza del Modello o del Codice Etico da parte di uno o più Amministratori o da membri del Collegio Sindacale, il C.d.A. o l'O.d.V. ne darà comunicazione immediata al Collegio Sindacale e all'intero Consiglio di Amministrazione. Ferma restando la procedura sopra descritta, terminata l'istruttoria le relative conclusioni saranno presentate all'Assemblea la quale adotterà il provvedimento finale.

A carico dei membri del C.d.A. e del Collegio sindacale sono previste le seguenti sanzioni:

- a) la censura;
- b) la sospensione dagli emolumenti da 1 a 6 mesi;
- c) la sanzione pecuniaria da € 5.000,00 a € 35.000,00

restando fermo che l'irrogazione della sanzione non preclude alla Società di procedere in sede civile per il risarcimento dei danni, anche d'immagine, patiti.

L'inosservanza delle procedure indicate nel Modello, nonché le violazioni delle disposizioni e dei principi stabiliti nel Codice Etico da parte di partner commerciali, agenti, consulenti, collaboratori esterni o altri soggetti aventi rapporti contrattuali in essere con la Funivie del Boè s.p.a. costituisce inadempimento rilevante ai fini della risoluzione del contratto, con eventuale applicazione di penali.

Resta ovviamente salva la facoltà della Funivie del Boè s.p.a. di richiedere il risarcimento degli ulteriori danni derivanti dalla violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello da parte dei suddetti soggetti terzi, ivi inclusi i danni causati dall'applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

Documento approvato dal C.d.A. nella seduta del 04.01.2012, vers. 1.2